

sede legale
P.zza Libertà, 1
83100 Avellino

sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 0825 697711
Fax 0825 697718
P.Iva 02626510644
segreteria@irpiniambiente.it



DECRETO n. 34 del 15/05/2020

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione di un parere legale in materia di "in house providing" - Avv. Donato Pennetta del Foro di Avellino.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che la società Irpiniambiente S.p.A. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e s.m.i. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista:

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
- la L.R. del 04/04/2016 n. 6, art. 14 comma 3 che recita "*In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti*";
- la L.R. del 26/05/2016 n. 14, art. 40 comma 3 che recita "*Le società provinciali, istituite ai sensi del D. L. 30/12/2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*";
- la L. R. n. 22 del 08/08/2016, art. 16, comma 7, che recita "*Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 26/05/2016 n. 14 le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge" sono soppresse*";

Considerato che:

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente S.p.A. manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "*fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi*" della L.R. n.14 del 26/05/2016;
- Irpiniambiente S.p.A. presenta una struttura organizzativa complessa ed articolata in diversi settori ed uffici ma non dispone di una Avvocatura interna;
- per sopperire a tale mancanza, anche alla luce dell'interruzione del rapporto di lavoro per mobilità verso altro datore di lavoro pubblico dell'unica unità di personale in possesso della laurea in Giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'azienda ha dovuto far ricorso all'affidamento di diversi incarichi esterni individuando figure professionali specializzate per i diversi ambiti di materie (civile, amministrativo, lavoro, ecc.);

Dato atto:

-che lo scorso 17 aprile 2020 il Consorzio ASI di Avellino ha bandito una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del "socio operativo" nonché del "socio di minoranza" di ASIDEP srl, (c.d. gara a "doppio oggetto") a cui cedere il 49% del capitale sociale della predetta società partecipata ai cui affidare, per 25 anni, la gestione degli impianti di depurazione di proprietà del predetto Consorzio;

-che tale soluzione innovativa, comunque già sperimentata in altre realtà territoriali ed in altri ambiti di attività di livello nazionale e anche locale, si fonda, oltre che sull'evoluzione giurisprudenziale nazionale e comunitaria, sul combinato disposto di cui alle Direttive europee n. 23/14 (concessioni) e n. 24/14 (appalti), all'art. 5 d.lgs. n. 50/16 ed all'articolato del d.lgs n. 175/16 (c.d. Testo Unico Società Pubbliche);

-che, per la complessità della procedura di gara indetta, oltre che per la particolare connotazione dei soggetti coinvolti nella vicenda (tutti soggetti che hanno una veste giuridica di diritto pubblico - organismi di diritto pubblico -, ma che operano, sostanzialmente, in regime di diritto privato essendo società di capitali, compresa Irpiniambiente), è necessario svolgere, se del caso, approfondimenti scientifici e tecnico-giuridici di particolare complessità;

Considerato che, per il tipo di attività imprenditoriale svolta dalla società, trattando la Asidep srl i servizi di "depurazione", è indubbio che vi possa essere un concreto interesse rispetto alla *mission* istituzionale di Irpiniambiente spa non fosse altro perché la società ha necessità di far ricorso a forniture di servizi identici a quelli resi da Asidep srl, per la depurazione del "percolato" della discarica di Savignano e dei reflui e delle acque di piazzale dello STIR di Avellino;

Ritenuto, pertanto, di dover approfondire dal punto di vista della sostenibilità tecnico-giuridica le diverse questioni sottese ad un eventuale intervento di Irpiniambiente spa nella vicenda, avendone reso edotto il socio, in relazione al fatto che il Consorzio ASI possa essere disponibile, a valle del completamento senza esito della procedura di evidenza pubblica avviata con l'avviso dello scorso 17 aprile, ad un "affidamento" senza gara di tale servizio di depurazione alla società Irpiniambiente, secondo il modello dell' *in house providing*, alla luce delle normative vigenti (con quali procedure e con quali strumenti);

Tenuto conto:

- che in materia di incarichi legali la giurisprudenza delle corti interne è sempre stata piuttosto ondivaga nel senso di ritenere (giurisprudenza Giudice Amministrativo) le previsioni del d. lgs. 163/2011 (con orientamenti sostanzialmente confermati anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 50/2016) applicabili esclusivamente alle ipotesi di affidamento di "servizi legali" – ossia rapporti professionali di natura continuativa – nel mentre il contratto di conferimento di un singolo incarico legale era riconducibile, in aderenza allo schema civilistico di cui all'art. 2230 cc, alla tipologia del contratto di prestazione d'opera intellettuale e affidabile *intuitu personae*, mentre altra giurisprudenza (quella del Giudice Contabile-CdC), anche rifacendosi alle Linee guida n.12 dell'ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 907, del 24/10/2018 (in aperta contrapposizione rispetto alle valutazioni del G.A.), ha valorizzato la previsione di cui all'art. 4 del d.lgs 50/2016 così da ritenere prevalente la tutela dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, a completo discapito del criterio fiduciario, contrapponendosi, di fatto, all'interpretazione "classica" (Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.144/2018);

-che in tale contesto normativo e giurisprudenziale si è inserito un recente arresto della Corte di Giustizia Europea (sentenza 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18) secondo il quale l'art. 10, lett. d), i) e ii), della Dir. n.2014/24 esclude dal proprio ambito di applicazione "unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento". Pertanto "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare ... la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incumbente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni". Conseguentemente la questione sollevata dalla Corte costituzionale del Belgio viene rigettata in quanto "alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il

principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva";

-che secondo tale orientamento del Supremo Giudice Comunitario si possono ritenere superate, per non dire travolte, tutte le diverse interpretazioni giurisprudenziali del dettato normativo, interno e comunitario, dal momento che, a parere della Corte, l'aspetto fiduciario, in uno alla riservatezza, impongono drasticamente ed irrimediabilmente di escludere ogni possibilità di porre in essere procedure comparative, giustificando così *in toto* l'esclusione applicativa della direttiva appalti a dette tipologie di incarichi;

-che dalla lettura di detta sentenza della Corte U.E. il ragionamento appare ancor più radicato, sfiorando addirittura la sostanza del concetto stesso di "*diritto di difesa*" inteso, secondo l'Assise Comunitaria, anche come vero e proprio diritto di determinarsi liberamente nella scelta del proprio difensore, riconoscendolo in tale inviolabile ed incondizionabile portata, anche alla P.A., attraverso la fiduciarità;

-che la portata delle decisioni della Corte sovranazionale è pacifica per le Corti nazionali e le stesse (decisioni) della Corte hanno valenza di *fonte del diritto* (Corte Costituzionale, sentenza n.113, del 23 aprile 1985);

-che, a questo punto, appare di tutta evidenza che non sono "*solo*" le procedure comparative ad essere state definitivamente accantonate, ma è proprio l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 ad essere stato di fatto travolto dalla statuizione del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18 della Corte U.E.

Ritenuto

-che, ad una attenta e responsabile lettura del dato normativo, costituzionalmente orientata, nonché alla luce dell'approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte UE, a cui segue un pedissequo obbligo di conformazione da parte del Giudice interno, appare assolutamente opportuno uniformarsi a detto orientamento giurisprudenziale di fonte eurounitaria;

-che, tra i vari professionisti del Foro di Avellino, è stato individuato l'avv. Donato Pennetta con studio in Avellino, esperto in diritto amministrativo e diritto dell'Unione Europea, abilitato alla rappresentanza in giudizio presso le magistrature superiori, c.f. PNN DNT 59029 A284T;

-che la prestazione professionale che si intende affidare con il presente provvedimento si risolve in una unica attività di studio, esame e ricerca da concludersi con la stesura di un documento con le risultanze di detta attività anche nella forma di un parere ovvero di un "paper" scritto;

Visto il disciplinare/convenzione d'incarico con il quale sono regolati i rapporti tra la committente società ed il citato professionista, all'uopo predisposto dagli Uffici in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale un contratto di incarico professionale da parte della P.A. può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma *ad substantiam* che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione (cfr: Cass. 6555/2014; Cass. 12316/2015; Cass. 13656/2013; Cass. 1167/2013; Cass. 8000/2010; Cass. 15296/200);

Visto lo statuto societario

Visto il TUSP d.lgs. n. 175/2016

Visti gli artt. 2230 e ssgg cod.civ.

DECRETA

-di affidare all'avv. Donato Pennetta del Foro di Avellino, con studio in Avellino, c.f. PNN DNT 59029 A284T, l'incarico professionale relativo alla redazione e stesura di un parere legale ovvero di un "paper" scritto relativo agli atti e documenti della procedura di "gara a doppio oggetto" avviate dal Consorzio ASI di Avellino (giusta l'avviso pubblico del 17 aprile 2020, così come in premessa precisato) per la cessione del 49% del capitale sociale di Asidep srl nonché per la individuazione del "socio operativo" della predetta società partecipata, ed inoltre in relazione alla sostenibilità tecnico-giuridica ed alla legittimità di una eventuale procedura di affidamento diretto della gestione delle attività di "depurazione", secondo il modello dell' *in house providing*, alla società Irpiniambiente spa (quale società *in house* della Provincia di Avellino, con capitale sociale interamente detenuto dalla medesima) da parte del citato Consorzio ASI di Avellino (anche attraverso la compartecipazione al capitale sociale di Asidep srl) alla luce dell'attuale assetto normativo in materia dei servizi pubblici locali, sia nazionale sia comunitario;

-di approvare lo schema di disciplinare/convenzione tra la società Irpiniambiente spa ed il citato professionista, che riporta le clausole essenziali che regolano il rapporto;

-di fissare in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a imposte, tasse, ritenute di legge ed oneri accessori, il corrispettivo/prezzo per la predetta prestazione professionale, dandosi atto che la medesima si intenderà esaurita con la consegna del documento scritto: parere ovvero "paper" di studio;

-di dare atto che si procedere al pagamento del corrispettivo/prezzo dietro presentazione di regolare fattura commerciale entro il termine di giorni trenta;


- di nominare quale R.U.P. della procedura il dott. Andrea Maffei;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.irpiniambiente.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale., al R.U.P., al D.E.C. al Responsabile Ufficio Finanziario e all'Ufficio Gare e Contratti, per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

L'Amministratore Unico
avv. Matteo Sperandeo



Il sottoscritto dott. Andrea Maffei, in qualità di Responsabile Finanziario, esprime parere favorevole di compatibilità e sostenibilità economica /finanziaria del servizio oggetto del presente Decreto.

Il Responsabile Finanziario
dott. Andrea Maffei



Avellino, il 15 maggio 2020

DISCIPLINARE DI INCARICO/CONVENZIONE PER

PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE

Con la presente convenzione sottoscritta in Avellino il _____ fra:

-la società Irpiniambiente SpA, con sede legale in Avellino alla Piazza Libert 
n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino
02626510644, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante
avv. Matteo Sperandeo, domiciliato per la carica presso la rappresentata, di
seguito definita "committente";

E

-l'avv. _____ nato a _____ il _____
e residente in Avellino, alla Via _____ n. _____, codice
fiscale _____, partita IVA _____, iscritto all'Albo degli
avvocati di Avellino al n. _____ di seguito il "professionista
incaricato";

PREMESSO CHE

- la societ  Irpiniambiente S.p.A.   affidataria del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale
4/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del
26/02/2010, n. 26, e ss.mm.ii.;

- con Contratto di servizio Rep. n. 117 del 02/12/2010, registrato in Avellino
il 20/12/2010 al n. 1015, la Provincia di Avellino ha affidato ad
Irpiniambiente S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine del
perseguimento della missione di carattere generale di competenza della
Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della Legge n. 26 del 26/02/2010 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 195/2009;

VISTA

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;

- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";

- la L.R. del 26/05/2016 n. 14, art. 40 comma 3 che recita "Le società provinciali, istituite ai sensi del D.L. 30/12/2009 n.195 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- la L.R. n. 22 del 08/08/2016, art 16, comma 7, che recita "Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 26/05/2016 n. 14 le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge" sono soppresse";

CONSIDERATO

- che la Committente gestisce direttamente, attraverso le proprie strutture burocratiche interne, suddivise in servizi ed uffici, la propria attività

aziendale, ma, nonostante la struttura organizzativa complessa non dispone di una Avvocatura interna;

- che per sopperire a tale mancanza, anche alla luce dell'interruzione del rapporto di lavoro per mobilità verso altro datore di lavoro pubblico dell'unica unità di personale in possesso della laurea in Giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'azienda ha dovuto far ricorso, nel corso degli anni, all'affidamento di diversi incarichi esterni individuando figure professionali specializzate per i diversi ambiti di materie (civile, amministrativo, lavoro, ambiente, ecc.);

DATO ATTO

- che lo scorso 17 aprile 2020 il Consorzio ASI di Avellino ha bandito una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del "socio operativo" nonché del "socio di minoranza" di ASIDEP srl, (c.d. gara a "doppio oggetto") a cui cedere il 49% del capitale sociale della predetta società partecipata ai cui affidare, per 25 anni, la gestione degli impianti di depurazione di proprietà del predetto Consorzio;

- che per il tipo di attività imprenditoriale svolta dalla società, trattando la Asidep srl i servizi di "depurazione", è indubbio che vi possa essere un concreto interesse rispetto alla *mission* istituzionale di Irpiniambiente spa non fosse altro perché la società ha necessità di far ricorso a forniture di servizi identici a quelli resi da Asidep srl, per la depurazione del "percolato" della discarica di Savignano e dei reflui e delle acque di piazzale dello STIR;

- che, per la complessità della procedura di gara indetta, oltre che per la particolare connotazione dei soggetti coinvolti nella vicenda (tutti soggetti che hanno una veste giuridica di diritto pubblico - organismi di diritto pubblico - ,

ma che operano, sostanzialmente, in regime di diritto privato essendo società di capitali, compresa Irpiniambiente), è necessario svolgere, se del caso, approfondimenti scientifici e tecnico-giuridici di particolare complessità;

RITENUTO

-pertanto, di dover approfondire dal punto di visto della sostenibilità tecnico-giuridica le diverse questioni sottese ad un eventuale intervento di Irpiniambiente spa nella vicenda, avendone reso edotto il socio, in relazione al fatto che il Consorzio ASI possa essere disponibile, a valle del completamento senza esito della procedura di evidenza pubblica avviata con l'avviso dello scorso 17 aprile, ad un "affidamento" senza gara di tale servizio di depurazione alla società Irpiniambiente, secondo le normative vigenti (con quali procedure e con quali strumenti);

-in tale ottica di dover affidare ad un avvocato esterno, esperto in diritto amministrativo e diritto dell'Unione Europea, un incarico professionale specialistico per la redazione e stesura di un parere ovvero di un "paper" in materia di diritto amministrativo (servizi pubblici locali), di diritto degli enti locali e di diritto dell'Unione Europea;

-di dover individuare nell'Avv. _____ del Foro di Avellino, il professionista a cui affidare detto incarico;

tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, anche come rappresentate

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La società Irpiniambiente SpA, per come rappresentata, conferisce all'avv. _____, l'incarico di consulenza legale

finalizzato alla redazione di un parere ovvero di un “paper”, per conto della società committente, in materia di diritto amministrativo (servizi pubblici locali), di diritto degli enti locali e di diritto dell’Unione Europea relativo agli atti e documenti della procedura di “gara a doppio oggetto” avviate dal Consorzio ASI di Avellino (giusta l’avviso pubblico del 17 aprile 2020, così come in premessa precisato) per la cessione del 49% del capitale sociale di Asidep srl nonché per la individuazione del “socio operativo” della predetta società partecipata, ed inoltre in relazione alla sostenibilità tecnico-giuridica ed alla legittimità di una eventuale procedura di affidamento diretto della gestione delle attività di “depurazione”, secondo il modello dell’ *in house providing*, alla società Irpiniambiente spa (quale società *in house* della Provincia di Avellino, con capitale sociale interamente detenuto dalla medesima) da parte del citato Consorzio ASI di Avellino (anche attraverso la compartecipazione al capitale sociale di Asidep srl) alla luce dell’attuale assetto normativo in materia dei servizi pubblici locali, sia nazionale sia comunitario.

Il professionista incaricato dovrà svolgere, personalmente (art. 2332 cod.civ.) la predetta attività libero/professionale (l’incarico), anche avvalendosi, se del caso, di ausiliari e collaboratori, qualificabile, la stessa, come prestazione di opera intellettuale ex art. 2230 e ssgg codice civile non essendo la stessa riconducibile all’ ipotesi di prestazione di servizi legali, rientrate all’interno di attività organizzata in forma d’impresa, previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2 – Durata

Il contratto si intende affidato senza limiti di tempo e di durata essendo la prestazione dedotta riconducibile ad un unico prodotto (parere/paper).

Art. 3 – Compenso e Condizioni di pagamento

Le parti concordano che al professionista incaricato spetta per la prestazione dedotta in contratto, oggetto dell'incarico affidato, un compenso omnicomprendivo complessivo di euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) al netto di oneri fiscali e previdenziali (ritenute, IVA e C.P.A.) ed ulteriori oneri accessori.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza della vicenda oggetto di studio ed è, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente rispetto all'incarico professionale conferito.

Art. 4 – Recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di 15 giorni.

Il professionista avrà diritto al compenso per l'opera sino a quel momento svolta.

Il recesso di una delle parti dovrà essere comunicato per iscritto all'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2237 cod.civ.

Art. 5 – Obblighi del professionista incaricato

L'incarico, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d'ufficio e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente.

Il professionista si impegna a svolgere le attività del proprio incarico e a prestare l'opera professionale dedotta in contratto con la diligenza e

l'assiduità necessarie ed opportune per il conseguimento dell'obbiettivo.

Il professionista terrà informata la Società in merito allo svolgimento dell'incarico e comunicherà alla stessa ogni inconveniente che possa significativamente incidere sulla sua prestazione e sull'incarico.

Il professionista potrà trattenere la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi.

Sarà tenuto a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il professionista incaricato rimane l'unico responsabile nei confronti dei collaboratori dei quali si avvarrà nell'espletamento dell'incarico il cui costo rimarrà a suo esclusivo carico con esonero per la Committente da ogni responsabilità relativamente ai compensi spettanti agli stessi per l'attività svolta ed ai contributi previdenziali dovuti.

Il professionista incaricato dichiara di assicurare la prestazione professionale dedotta in contratto entro il termine ultimo di giorni 30 (trenata) dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 6 – Obblighi del Committente

La Società dovrà impartire al professionista tutte le istruzioni ed indicazioni che ritenga utili e/o necessarie per una miglior esecuzione dell'incarico, senza con ciò, tuttavia, limitare in alcun modo l'autonomia del professionista il quale dispone e risponde in modo esclusivo della propria organizzazione e del risultato dell'opera prestata (ex art. 2236 cod.civ.).

Il Committente ha l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione del

professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del committente. La società committente dovrà collaborare con il professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il professionista, mediante atti scritti, su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

Art. 7 – Foro Competente

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il Foro di Avellino con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro

Art. 8 – Regime fiscale e Norma di rinvio

Le spese di registro e di bollo relative all'eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della Parte che, non conformandosi a quanto in esso contenuto e previsto, darà causa al suo utilizzo ed alla eventuale produzione in giudizio. Le Parti rilasciano reciproche autorizzazioni a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa esplicito

rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto di lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e ssgg.), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale ed agli obblighi deontologici.

Irpiniamambiente SpA

Il Professionista Incaricato

